

**Professionisti.** Sì definitivo della Camera al disegno di legge che consente di aumentare il versamento alle casse

# Contributo integrativo fino al 5%

## Cambia la parcella del cliente: crescono i costi complessivi e l'Iva

**Luca De Stefani  
 Federica Micardi**

Le casse di previdenza dei professionisti hanno portato a casa un importante risultato. Ieri la Camera - con 522 voti favorevoli, tre astenuti e uno contrario - ha approvato in via definitiva il disegno di legge Lo Presti, che permette agli enti di previdenza privati che applicano il sistema di calcolo contributivo - cioè tanto versati durante la vita lavorativa, tanto ricevi come pensione - di elevare il contributo integrativo (che viene addebitato in parcella al cliente), dal 2 sino al 5 per cento. Questo significa una pensione un po' più ricca. Il Ddl Lo Presti, infatti, consente di utilizzare parte dell'integrativo per arricchire il montante individuale. Ora le Casse interessate, e cioè tutte quelle nate con il Dlgs 103/96, tra cui psicologi, biologi, agrotecnici e periti, e le due casse "privatizzate" con il Dlgs 509/94 che hanno adottato il contributivo (dottori commerciali-

sti e ragionieri) potranno deliberare l'aumento dell'integrativo destinandone una parte alle singole pensioni.

### Le prossime mosse

Nino Lo Presti, autore del Ddl, è contento di aver centrato finalmente l'obiettivo. «Ora serve varare un piano di riforme che preveda da parte degli enti un aumento del contributo soggettivo e da parte del Governo una politica di incentivazione per i redditi dei professionisti». Una proposta di legge che porta il suo nome è stata presentata il 18 marzo 2010 e mira a risolvere il problema della doppia tassazione: le rendite finanziarie degli investimenti delle casse sono tassate al 12,5% e le prestazioni pensionistiche vengono tassate secondo le aliquote Irpef. «Fino a oggi non è stato possibile intervenire, ma ora - afferma Lo Presti - l'aumento dell'integrativo porterà più soldi al bilancio dello Stato visto che è soggetto ad

Iva, e questo dà un po' di margine di manovra».

Soddisfatto del risultato anche Giuliano Cazzola, vice presidente della commissione Lavoro e relatore della legge, che però sottolinea come l'aumento dell'integrativo consentirà di ottenere pensioni "adeguate" solo se sarà accompagnato da un aumento del contributo soggettivo versato da ogni professionista e che oggi non supera il 10 per cento. Il problema è emerso in fase di discussione e non è escluso che l'approvazione delle delibere di aumento dell'integrativo potrebbe essere condizionata all'aumento del contributo soggettivo.

### La nuova parcella


Ma cosa cambia in parcella? Se l'integrativo sale al 5%, il costo della parcella per i privati non aumenterà solo di questa componente, ma anche dell'Iva (se dovuta e se si tratta di un professionista non minimo), in quanto l'integrativo è imponibile Iva

e il privato non può recuperarla. Se la fattura è emessa nei confronti di un soggetto Iva, invece, la maggiore imposta calcolata viene detratta dall'Iva da versare. In questo caso, sul compenso, ma non sul contributo, va applicata la ritenuta d'acconto del 20%, a meno che il professionista. Relativamente all'applicabilità del contributo integrativo sui riaddebiti a un altro professionista delle spese relative allo studio, di cui uno solo tra essi è titolare, si veda il parere della Fondazione Studi Consulenti del lavoro n. 23 del 14 settembre 2010. Il contributo integrativo non si calcola sui rimborsi delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate (F24, bolli, francobolli, raccomandate, diritti), come accade anche ai fini Iva e Irpef.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**.COM** [www.ilssole24ore.com/norme](http://www.ilssole24ore.com/norme)

Il testo della legge



### La nuova fatturazione

#### Fattura del professionista, con Cassa 5%, nel regime ordinario

\_\_\_\_\_ (denominazione soggetto che emette la fattura)  
 \_\_\_\_\_ (indirizzo)

P. Iva n. \_\_\_\_\_

Fattura n. \_\_\_\_\_ (n. progressivo, ogni anno ricomincio da zero)  
 del \_\_\_\_\_ (data)

Spett.le \_\_\_\_\_ (denominaz. cliente)  
 \_\_\_\_\_ (indirizzo)

P. Iva n. \_\_\_\_\_

Compenso per studio geologico del terreno (imponibile)	<b>3.000,00</b>	
+ Rimborsi spese documentati	<b>100,00</b>	
+ Rimborsi spese documentati (F24, bolli, francobolli, racc., diritti), anticipati in nome e per conto, esclusi da Iva (articolo 15, comma 3, Dpr 633/72); da Cassa di previdenza e da ritenuta d'acconto	<b>200,00</b>	
+ Contributo integrativo Cassa 5% su compenso + rimborso tassato	<b>3.100,00</b>	<b>155,00</b>
+ Iva del 20% su compenso + rimborso tassato		
+ Contributo integrativo Cassa	<b>3.255,00</b>	<b>651,00</b>
<b>Totale fattura</b>	<b>4.106,00</b>	
- Ritenuta d'acconto del 20% su compenso + rimborso tassato (solo se fattura verso partite Iva)	<b>3.100,00</b>	<b>- 620,00</b>
<b>Netto da pagare</b>		<b>3.486,00</b>

#### Fattura del professionista, con Cassa 5%, nel regime dei minimi

\_\_\_\_\_ (denominazione soggetto che emette la fattura)  
 \_\_\_\_\_ (indirizzo)

P. Iva n. \_\_\_\_\_

Fattura n. \_\_\_\_\_ (n. progressivo, ogni anno ricomincio da zero)  
 del \_\_\_\_\_ (data)

Spett.le \_\_\_\_\_ (denominaz. cliente)  
 \_\_\_\_\_ (indirizzo)


P. Iva n. \_\_\_\_\_

Compenso per studio geologico del terreno (imponibile)	<b>3.000,00</b>	
+ Rimborsi spese documentati (ad esempio, se importi > a 77,47 euro, marche da bollo da 1,81, con ricevuta non intestata in nome e per conto del cliente)	<b>100,00</b>	
+ Rimborsi spese documentati (F24, bolli, francobolli, racc., diritti), anticipati in nome e per conto, esclusi da Iva (articolo 15, comma 3, Dpr 633/72), da Cassa di previdenza e da ritenuta d'acconto	<b>200,00</b>	
+ Contributo integrativo Cassa 5% su compenso + rimborso tassato	<b>3.100,00</b>	<b>155,00</b>
<b>Totale fattura</b>	<b>3.455,00</b>	
- Ritenuta d'acconto del 20% su compenso + rimborso tassato (solo se fattura verso partite Iva)	<b>3.100,00</b>	<b>- 620,00</b>
<b>Netto da pagare</b>		<b>2.835,00</b>

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, legge n. 244/2007 (regime dei minimi)

## La pensione e il confronto con l'ultima retribuzione

### COSTI DI GESTIONE BASSI (rapporto fatturato/reddito = 1,1)




Un professionista ha cominciato la propria attività con un reddito di 24mila euro, ha un'anzianità contributiva di 40 anni e ha un rapporto fatturato/reddito di 1,1, cioè i costi per lo svolgimento della propria attività sono molto bassi. Vediamo cosa cambia con o senza integrativo nel montante individuale e come potrebbe aumentare la pensione se sarà aumentato anche il contributo soggettivo. Negli esempi viene anche evidenziato come si riduce la pensione alla luce dei nuovi coefficienti di trasformazione (CT), che tengono conto dell'aumento dell'aspettativa di vita dell'intera popolazione

**Caso 1.** È quanto accade ora, senza contributo integrativo nel montante individuale. A causa del nuovo coefficiente di trasformazione la pensione annuale si riduce di 1.300 €

**Caso 2.** L'aumento dal 14% del contributo soggettivo e l'inclusione nel montante individuale del contributo integrativo (2%) comportano un aumento della pensione annuale di circa 8.700 €

**Caso 3.** Con l'aumento del contributo soggettivo al 18% e l'inclusione nel montante individuale dell'integrativo (2%), la pensione, rispetto al caso 1, raddoppia

### COSTI DI GESTIONE ALTI (rapporto fatturato/reddito = 1,4)



Il caso è uguale a quello esposto sopra, l'unica differenza è il rapporto fatturato/reddito pari a 1,4. Questo significa che i costi per lo svolgimento della propria attività sono piuttosto elevati e il loro impatto si sente nella pensione quando l'integrativo entra nel montante individuale.

Vediamo cosa cambia con o senza integrativo nel montante individuale e come potrebbe aumentare la pensione se sarà aumentato anche il contributo soggettivo.

**Caso 4.** Non c'è nessuna differenza rispetto al caso 1 perché i costi di gestione non si riflettono sul calcolo della pensione se nel montante individuale non entra il contributo integrativo.

**Caso 5.** L'aumento al 14% del contributo soggettivo e l'inclusione nel montante individuale del contributo integrativo (2%) comporta un aumento della pensione annuale di superiore a 9.000 €

**Caso 6.** Con l'aumento del contributo soggettivo al 18% e l'inclusione nel montante individuale dell'integrativo (2%), la pensione rispetto al caso 4, è più del doppio

(\*) Senza il 2% di contributo integrativo; (\*\*) con il 2% di contributo integrativo

Fonte: Grafici a cura di Alessandro Trudda, docente di matematica attuariale